



## **Delibera della Giunta Regionale n. 110 del 27/05/2013**

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 1 Sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura

Oggetto dell'Atto:

**SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DELLA FILIERA BUFALINA. ALLEGATO**

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO CHE:**

- a) il comparto bufalino campano comprende complessivamente oltre 279.000 capi (pari a circa il 74% del patrimonio bufalino nazionale) allevati in 1.470 aziende, che nell'anno 2012 sono stati prodotti 37 milioni di kg di mozzarella di bufala campana DOP, per un valore del fatturato alla produzione di oltre 315 milioni di euro, che il 58% della mozzarella DOP viene prodotta tra le province di Caserta e Napoli, il 34% a Salerno, il 7% nel basso Lazio e l'1% tra Foggia e Venafro e che, pertanto, il 92% di tale produzione si concentra in Campania;
- b) nonostante il valore economico si evidenziano ancora forti elementi di debolezza connessi alle vicende che in anni recenti hanno caratterizzato la vita del comparto, legate all'inquinamento ambientale da diossine, al risanamento sanitario degli allevamenti bufalini nonché all'attività del Comitato di garanzia della DOP Mozzarella di Bufala Campana in merito all'utilizzo improprio di latte vaccino e/o bufalino non proveniente dall'areale della DOP;

**PREMESSO inoltre che:**

- a) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1292 del 17 luglio 2007 è stato istituito, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, l'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (ORSA);
- b) l'ORSA, quale strumento operativo della Giunta Regionale della Campania, svolge attività di ricerca e monitoraggio in materia di tracciabilità dei prodotti alimentari in tutte le fasi della filiera ed attività di informazione, formazione e promozione, accessibili anche ai consumatori ed alle associazioni di categoria dei produttori;
- c) l'AGC Sviluppo Attività Settore Primario, nel quadro delle proprie iniziative tese a favorire ed accrescere la tutela dei consumatori attraverso la trasparenza delle filiere agroalimentari ed in particolare assicurando ogni più efficiente ed efficace rintracciabilità delle produzioni agroalimentari, ha inteso promuovere la collaborazione con l'Assessorato alla Sanità e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici – ORSA, per l'attuazione del progetto "*S.I.T.A. sistema informatico per la gestione della tracciabilità e rintracciabilità nella filiera agroalimentare*";
- d) con la DGR 1543 dell'08/10/2009 ad oggetto "Piano Regionale Integrato (P.R.I.) 2008 – 2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità animale, la sanità vegetale - modifiche ed integrazioni, è stato, tra l'altro approvato il predetto progetto "*S.I.T.A. Sistema Informatico per la gestione della tracciabilità e rintracciabilità nella filiera agroalimentare*";
- e) che l'ORSA ha pertanto implementato un sistema informatico teso a consentire ai diversi soggetti delle filiere campane la gestione della tracciabilità e rintracciabilità nella filiera agroalimentare;
- f) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1788 del 16 maggio 2003 è stato approvato il Piano Regionale Straordinario per l'eradicazione della Brucellosi bufalina in provincia di Caserta e successivamente integrato e rinnovato;
- g) che tale Piano ha tra l'altro introdotto per gli allevamenti bufalini della provincia di Caserta l'obbligo di rilevare la produzione giornaliera complessiva di latte e della sua registrazione su registro cartaceo vidimato dalla competente ASL, inserendo anche informazioni in merito alla destinazione del latte prodotto e che gli allevatori bufalini continuano per prassi aziendale ad adempiere a tale obbligo;

**CONSIDERATO che:**

- a) la legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", ha previsto all'art. 7, al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato, l'obbligo per gli allevatori bufalini di rilevare la quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale,

- secondo le modalità disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni interessate;
- b) il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali con decreto 14 gennaio 2013 n. 84 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10/04/2013 e smi ha definito le disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala, in attuazione dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 stabilendo tra l'altro che:
- b.1) gli allevatori devono rilevare la quantità di latte prodotta giornalmente da ciascuna bufala presente in stalla e riportare tale rilevazione in apposito registro cartaceo, scheda o supporto informatico. In fase di prima applicazione, in via sperimentale per un periodo di 24 mesi, gli allevatori possono procedere alla rilevazione della quantità giornaliera di latte prodotto per singola bufala ed alla sua registrazione il primo giorno di ogni mese;
  - b.2) entro i primi 10 giorni lavorativi di ciascun mese dell'anno gli allevatori, direttamente o tramite organismi da loro delegati, trasmettono al SIAN i dati di cui al precedente punto d.1) nonché i dati relativi al numero totale delle bufale in produzione e la quantità di latte bufalino complessivamente prodotto nel mese precedente;
  - b.3) il primo giorno lavorativo di ogni settimana gli allevatori, direttamente o tramite organismi da loro delegati, trasmettono al SIAN il dato relativo alla quantità di latte bufalino complessivamente prodotto nella settimana precedente;
- c) che in fase di esame dello schema del predetto Decreto, il Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura della Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 18 dicembre 2012, nell'esprimere parere favorevole al provvedimento in esame, ha tuttavia auspicato l'estensione anche alla fase di trasformazione di un sistema obbligatorio di rilevamento delle produzioni, con l'assenso del MiPAAF che ha però osservato di non avere competenza sulla parte industriale;
- d) il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, legge 30 dicembre 2008 n. 205, così come modificata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'art. 4-quinquiesdecies dispone che a decorrere dal 30 giugno 2013 la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP (MBC DOP) sia effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari;
- e) il citato art. 4-quinquiesdecies prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provveda, con decreto, a definire le modalità per l'attuazione della separazione degli stabilimenti di produzione della MBC DOP dagli stabilimenti in cui si producono altri tipi di formaggi o preparati alimentari;
- f) il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali con decreto 10 aprile 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24-4-2013, in attuazione del citato art. 4-quinquiesdecies e smi, ha abrogato il precedente decreto 6 marzo 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21-3-2013 e ha definito le disposizioni per la produzione della MBC DOP, stabilendo che:
- f.1) A decorrere dal 1 gennaio 2014 gli operatori inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana producono il formaggio Mozzarella di Bufala Campana nonché i sottoprodotti o derivati della stessa materia prima, inclusa la ricotta, in stabilimenti esclusivamente dedicati a tali produzioni. È vietata la produzione in tali stabilimenti di altri tipi di formaggi o preparati alimentari (primo comma art.1).
  - f.2) All'interno degli stabilimenti che lavorano Mozzarella di Bufala Campana DOP è vietata la detenzione e lo stoccaggio di materie prime e cagliate diverse da latte e cagliate bufaline idonee alle lavorazioni di cui al precedente comma 1 e ad esse esclusivamente dedicate (secondo comma art.1).
  - f.3) I produttori inseriti nel sistema di controllo della DOP comunicano all'organismo di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana DOP ed all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari gli stabilimenti esclusivamente dedicati alle produzioni di cui al precedente comma 1 entro il 30 giugno 2013 (terzo comma art.1).

**CONSIDERATO** che il citato decreto 10 aprile 2013:

- a) al primo comma dell'art.1 sembra consentire con latte bufalino e cagliate idonee alla produzione di MBC DOP la produzione di altri formaggi in quanto derivati delle stesse materie prime, vietandone tuttavia al capoverso successivo la produzione.
- b) al secondo comma di fatto, richiamando l'idoneità delle materie prime alla sola produzione di MBC DOP, non consente di detenere e trasformare partite di latte bufalino provenienti dall'areale DOP e/o cagliate da esse derivate, per le quali siano decorse le 60 ore dalla mungitura, partite che i caseifici attualmente, in piena legittimità, destinano alla produzione di altri formaggi;
- c) non prevede un adeguato periodo di transizione atto a consentire lo smaltimento delle scorte di latte bufalino congelato e di latte di altre specie legittimamente detenuto ed utilizzato dai caseifici per formaggi differenti dalla MBC DOP;

**RITENUTO che:**

- a) l'applicazione del citato Decreto, pur introducendo misure tese al contrasto delle frodi, può determinare rilevanti difficoltà operative alle strutture di trasformazione, portando di fatto alla fuoriuscita delle stesse dal sistema della DOP, tenuto conto che, per differenti motivazioni di natura tecnica e/o commerciale, le strutture di trasformazione producono con latte idoneo alla trasformazione in MBC DOP, ovvero con il medesimo latte per il quale sono trascorse oltre 60 ore dalla mungitura, anche altre tipologie di formaggi e/o preparazioni alimentari;
- b) la fuoriuscita delle strutture di trasformazione dal sistema della DOP può modificare profondamente il mercato della mozzarella e quindi del latte bufalino, creando le condizioni per una mozzarella anonima con ampio ricorso a latte di provenienza extra areale della DOP, prodotto in Paesi UE ed extra UE a prezzi consistentemente più bassi, determinando negli allevamenti dell'areale DOP gravi problemi sociali per il mancato ritiro del latte o per il ritiro a prezzi che non coprono gli ordinari costi di produzione e annullando per i caseifici campani il vantaggio competitivo della DOP;

**PRESO ATTO CHE:**

- a) il Presidente del Tavolo regionale di confronto permanente sulle tematiche dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (Tavolo Verde), istituito con DGR n. 546 del 9 luglio 2010, con nota prot. n.114/CD del 6/2/2013 ha affidato ad un tavolo tecnico, costituito da rappresentanti di Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori, Confagricoltura, Confindustria, Confartigianato e CNA, di approfondire le problematiche connesse:
  - a.1) all'attuazione delle sopraccitate leggi n. 4 del 3 febbraio 2011 (rilevazione produzioni latte bufalino) e n. 205 del 30 dicembre 2008, così come modificata dalla legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (separazione opifici),
  - a.2) al trend negativo dei prezzi alla produzione della mozzarella DOP, dovuto in ampia misura alle politiche commerciali della GDO;
  - a.3) alla presunta eccedenza di latte bufalino nell'areale della DOP tuttavia associata all'ingresso, nel medesimo areale, di latte di bufala e di semilavorati proveniente da aree esterne alla DOP e di latte di altre specie;
- b) che il tavolo tecnico ha trasmesso al Presidente del Tavolo Verde di cui alla DGR n. 546 del 9 luglio 2010 un accordo unanime (riportato all'Allegato 1 al presente provvedimento), contenente le proposte condivise, che prevede:
  - b.1) l'adozione di un sistema di tracciabilità per l'intera filiera bufalina campana, anche utilizzando la piattaforma informatica già disponibile presso l'ORSA, riconosciuto unanimamente quale strumento in grado di tutelare i consumatori dalle frodi e di assicurare reputazione e reale trasparenza al comparto campano;
  - b.2) di affrontare, anche con la stesura di un accordo quadro, gli aspetti commerciali della vendita del latte alla luce delle disposizioni di legge previste dall'art.62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n 27;
- c) che il medesimo documento richiede alla Giunta Regionale della Campania di impegnarsi per l'adozione di idonei strumenti normativi, a livello nazionale, che consentano:

- c.1) di estendere l'obbligo della tracciabilità all'intera filiera bufalina nazionale, anche utilizzando la piattaforma informatica già disponibile presso l'ORSA, attraverso la modifica dell'articolo 7 della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011;
- c.2) alle aziende di trasformazione, che aderiscono al sistema di tracciabilità di filiera con cui possono dimostrare di utilizzare esclusivamente latte proveniente dall'areale della DOP e quindi idoneo alla trasformazione in MBC DOP, di potere produrre anche altri formaggi o preparati alimentari a base di latte di bufala, accordando un periodo transitorio per lo smaltimento delle giacenze, attraverso la modifica del decreto 10 aprile 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24-4-2013;

**CONSIDERATO** che:

- a) le proposte formulate dal gruppo ristretto risultano in linea con le considerazioni espresse dal Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura della Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 18 dicembre 2012;
- b) l'estensione all'intera filiera bufalina di un sistema di tracciabilità consente di garantire la concorrenza del mercato, la sicurezza dei consumatori, la trasparenza e la reputazione del comparto campano, rafforzando e completando le misure introdotte dalla legge n. 4 del 3 febbraio 2011.
- c) l'adesione per le aziende di trasformazione ad un efficace sistema di tracciabilità che dimostri l'utilizzo esclusivo di latte idoneo alla trasformazione in MBC DOP, può consentire di produrre nel medesimo impianto anche altri formaggi e/o preparati alimentari a base di latte di bufala, non inficiando l'efficace contrasto alle frodi alimentari ed evitando nel contempo le citate rilevanti difficoltà operative alle strutture di trasformazione e la loro fuoriuscita dal sistema della DOP;
- d) l'utilizzazione da parte di tutte le strutture della filiera del sistema di tracciabilità può consentire il costante monitoraggio dell'intero comparto, anche alle luce degli effetti dell'applicazione delle citate normative, e favorire una ampia condivisione su tutti i temi di interesse della filiera coinvolgendo anche il Consorzio di Tutela per la valutazione degli eventuali adeguamenti della normativa in materia e degli atti in essere che riguardano la Mozzarella di Bufala Campana DOP;

**RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO:**

- a) estendere a tutti gli operatori della filiera lattiero casearia bufalina che operano sul territorio amministrativo della Regione Campania la richiesta di aderire anche ad un sistema di tracciabilità attraverso una specifica piattaforma informatica, attualmente in fase di collaudo, da parte delle strutture dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario e dall'ORSA. Tale piattaforma informatica, che sarà gestita dall'AGC Sviluppo Attività Settore Primario, consentirà inoltre di adempiere alla registrazione delle produzioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1788 del 16 maggio 2003 ed all'art. 7 della alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011;
- b) di incaricare l'AGC Sviluppo Attività Settore Primario a concordare con le competenti strutture amministrative delle Regioni Lazio, Puglia e Molise, nelle quali ricade il territorio della MBC DOP, l'adesione al sistema di tracciabilità di filiera campano, da formalizzare attraverso apposite convenzioni e/o accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., per rendere trasparente e tracciato l'intero sistema della DOP;
- c) di incaricare l'Assessore all'Agricoltura della Regione Campania di proporre agli Assessori all'Agricoltura delle Regioni Lazio, Puglia e Molise, nelle quali ricade il territorio della MBC DOP, e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le proposte di modifica alla normativa vigente tali da consentire:
  - c.1) di estendere all'intero territorio nazionale l'obbligo per tutti gli operatori della filiera lattiero casearia bufalina di aderire ad un sistema di tracciabilità;
  - c.2) alle aziende di trasformazione che utilizzano esclusivamente latte idoneo alla trasformazione in MBC DOP e che aderiscono ad un efficace sistema di tracciabilità, di

produrre nel medesimo impianto anche altri formaggi e/o preparati alimentari a base di latte di bufala;

**PROPONE** e la Giunta a voti unanimi

### **DELIBERA**

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto di:

1. estendere a tutti gli operatori della filiera lattiero casearia bufalina che operano sul territorio amministrativo della Regione Campania la richiesta di aderire ad un sistema di tracciabilità, al fine di garantire la leale concorrenza del mercato, la sicurezza dei consumatori, ma soprattutto la trasparenza, la reputazione e la credibilità del comparto campano, rafforzando e completando le misure introdotte dalla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, attraverso una specifica piattaforma informatica, attualmente in fase di collaudo, da parte delle strutture dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario e dall'ORSA;
2. prevedere che la piattaforma informatica, che sarà gestita dall'AGC Sviluppo Attività Settore Primario, debba consentire anche di adempiere alla registrazione delle produzioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1788 del 16 maggio 2003 ed all'art. 7 della legge n. 4 del 3 febbraio 2011, riducendo gli adempimenti a carico degli allevatori;
3. incaricare l'ORSA di completare la realizzazione della piattaforma informatica, attualmente in fase di collaudo, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Settore SIRCA dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario;
4. incaricare il Settore SIRCA dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario, in collaborazione con le altre strutture dell'AGC medesima e le Organizzazioni Professionali Agricole, di programmare e realizzare un piano di informazione relativo all'utilizzazione della citata piattaforma informatica;
5. prevedere che il tavolo tecnico già costituito con nota del Consigliere delegato del Presidente della Giunta regionale prot. n.114/CD del 6/2/2013 continui ad operare presso l'AGC Sviluppo Attività Settore Primario a supporto dell'applicazione del sistema di tracciabilità di filiera, al fine di un costante monitoraggio dell'intero comparto, anche alle luce degli effetti dell'applicazione delle citate normative, al fine di favorire una ampia condivisione su tutti i temi di interesse della filiera, coinvolgendo anche il Consorzio di Tutela per la valutazione degli eventuali adeguamenti della normativa in materia e degli atti in essere che riguardano la Mozzarella di Bufala Campana DOP;
6. incaricare l'AGC Sviluppo Attività Settore Primario di concordare con le competenti strutture amministrative delle Regioni Lazio, Puglia e Molise, nelle quali ricade il territorio della MBC DOP, l'adesione al sistema di tracciabilità di filiera campano, da formalizzare attraverso apposite convenzioni e/o accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., per rendere trasparente e tracciato l'intero sistema della DOP;
7. incaricare l'Assessore all'Agricoltura della Regione Campania di proporre agli Assessori all'Agricoltura delle Regioni Lazio, Puglia e Molise, nelle quali ricade il territorio della MBC DOP, e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le proposte di modifica alla normativa vigente per consentire:
  - 7.1) di estendere all'intero territorio nazionale l'obbligo per tutti gli operatori della filiera lattiero casearia bufalina di aderire ad un sistema di tracciabilità, anche utilizzando la piattaforma informatica già disponibile presso l'ORSA, attraverso la modifica dell'articolo 7 della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011;
  - 7.2) alle aziende di trasformazione che utilizzano esclusivamente latte idoneo alla trasformazione in MBC DOP e che aderiscono ad un efficace sistema di tracciabilità, di produrre nel medesimo impianto anche altri formaggi e/o preparati alimentari a base di latte di bufala, accordando alle stesse un periodo transitorio per smaltire le giacenze, attraverso la modifica del decreto 10 aprile 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24-4-2013;

8. rinviare a successivi atti la individuazione del fabbisogno finanziario necessario all'attuazione del presente provvedimento;
9. inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, all'AGC Sviluppo Attività Settore Primario e all'ORSA.